



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. 48284

Brindisi, 01/12/2016

OGGETTO: Stabilimento **Fer Metal Sud s.r.l.** Francavilla Fontana. Comunicazione di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 81 del 17.9.15, ai sensi dell'art. 29-nonies, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Presa d'atto di modifica non sostanziale.

solo PEC

Fer Metal Sud s.r.l.
Viale del Commercio Z.I. 72100 – Francavilla F.na
fermetalsudsrl@pec.it

Comune di **Francavilla F.na**
SINDACO - SERVIZIO AMBIENTE

D.to di Brindisi **ARPA Puglia**

D.to di **Prevenzione ASL Brindisi**

Comando p.le dei **Vigili del Fuoco Brindisi**

Consorzio per l'**Area di Sviluppo Industriale**
Brindisi, Fasano, Ostuni e Francavilla F.na

Con nota inviata via PEC del 20.10.2016, il Gestore dell'installazione AIA indicata in oggetto ha comunicato la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al provvedimento n. 81 del 17.9.2015, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 43797 del 2.11.2016 il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio precedente con nota prot. n. 43718 del 26.10.16.

Il Gestore è autorizzato all'esercizio dell'impianto di stoccaggio, recupero e trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di demolizione di veicoli fuori uso, per i rifiuti stabiliti nell'allegato 1 al provvedimento richiamato, paragrafo C, elenchi 3.1 e 3.2.

I limiti quantitativi di rifiuti prescritti nell'AIA e le modifiche richieste sono sintetizzati nella tabella che segue

AIA provv. n. 81/2015, vigente	limiti per i rifiuti non pericolosi	limiti per i rifiuti pericolosi	modifica richiesta per i rifiuti non pericolosi	modifica richiesta per i rifiuti pericolosi
quantitativi massimi rifiuti, operazioni R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15	150.000 t/a	45.000 t/a	150.000 t/a	nessuna modifica richiesta: quantitativi invariati rispetto all'AIA
stoccaggio massimo rifiuti	3.000 t	500 t	3.000 t	
operazioni di recupero R3	3.000 t	500 t	30.000 t	
operazioni di recupero R4	3.000 t	500 t	30.000 t	
operazioni di recupero R5	3.000 t	500 t	30.000 t	
operazioni di smaltimento D9 (RAAE)	3.000 t	500 t	3.000 t	
veicoli fuori uso	100 annui		100 annui	

I singoli rifiuti che è possibile avviare a trattamenti di recupero R3, R4 ed R5 sono indicati negli elenchi 3.1 (non pericolosi) e 3.2 (pericolosi), allegato 1 al provvedimento autorizzativo.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda si evince che il Gestore intende effettuare le operazioni di recupero R3 sui rifiuti specificati nell'elenco 3.1, costituiti da legno, plastica, carta e cartone e gomma, mediante selezione manuale, vagliatura, separazione magnetica ed eventuale riduzione volumetrica con pressa; le operazioni di recupero R4 sui rifiuti specificati nell'elenco 3.1, costituiti da metalli e composti metallici, verranno eseguite mediante selezione manuale, smontaggio, vagliatura, separazione magnetica ed eventuale riduzione volumetrica con pressa; le operazioni di recupero R5 sui rifiuti specificati nell'elenco 3.1, costituiti da materiali inerti e vetro, verranno eseguiti mediante selezione manuale, smontaggio, vagliatura, separazione magnetica.

Si evince inoltre che, al fine di effettuare tali operazioni, per i nuovi quantitativi indicati nella tabella, non si prevedono installazioni ed esercizio di nuovi macchinari rispetto a quelli già autorizzati, variazioni delle condizioni operative descritte nell'AIA in merito alle operazioni di accettazione, stoccaggio e gestione, non si prevedono emissioni aggiuntive rispetto a quelle stimate nel procedimento di rilascio dell'AIA e autorizzate, né si prevedono modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo e alle istruzioni operative descritte nella documentazione valutata in sede di rilascio AIA.

Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in base alle disposizioni dettate dal D.M. 274 del 16.12.2015, art. 4, recante chiarimenti interpretativi in merito alle modifiche AIA, **si prende atto della modifica non sostanziale** proposta dal Gestore, consistente nell'incremento dei quantitativi massimi di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero mediante operazioni R3, R4 ed R5, così come descritte in precedenza ed indicate in tabella, esclusivamente per i rifiuti non pericolosi ammessi nell'elenco 3.1 alle singole operazioni di recupero.

Il Gestore è tenuto a rispettare i limiti quantitativi di materiali (rifiuti e materia recuperata), indicati per categoria merceologica nella prescrizione n. 4.14, all. 1, cap. 4, par. C del provvedimento di AIA.

Il Gestore è tenuto altresì ad avviare le procedure di cui all'art. 3, comma 1 ed art. 4, comma 6 del D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i., presso il Comando p.le dei Vigili del Fuoco di Brindisi, ai fini della valutazione da parte del Comando di eventuali aggravati del rischio incendio o di modifiche da apportare al Certificato di Prevenzione Incendi. Il Gestore è tenuto a comunicare alla Provincia di Brindisi gli esiti di tali procedure.

Sono da intendersi invariati tutti i restanti limiti quantitativi, i limiti di deposito massimo e di trattamento stabiliti nel provvedimento autorizzativo, nonché tutte le condizioni, le prescrizioni operative e gli obblighi derivanti dal Piano di Monitoraggio e controllo, oltre al periodo di validità dell'autorizzazione.

Le dichiarazioni rese dal Gestore e dal tecnico di fiducia incaricato costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, Legge n. 241/1990 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).

In merito alla vigilanza e al controllo ai fini della verifica del rispetto dell'autorizzazione, si conferma quanto previsto nell'AIA e nel Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato 2 del provvedimento.

La presente presa d'atto s'intende quale modifica ed integrazione del provvedimento di AIA n. 81 del 17.9.2015, verrà pubblicata sul portale web dell'Ente, sezione *IMPIANTI AIA*, unitamente agli altri atti già pubblicati e dovrà essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

